SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 139**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1988.

Schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

88A0751

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università cattolica Sacro Cuore di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica Sacro Cuore di Milano, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare il testo proposto alla normativa dettata dall'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 23 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 23 (*Laurea in medicina e chirurgia*).

A) TITOLO DI AMMISSIONE.

Titoli di ammissione al corso di laurea sono quelli indicati dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia gli aspiranti dovranno essere sottoposti ad un esame medico e ad un esame attitudinale psicodiagnostico; esami che hanno lo scopo di constatare se gli aspiranti hanno le qualità fisiche per attendere agli studi superiori di medicina.

B) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

C) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162//82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

E) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

F) CORSO DI LINGUA INGLESE.

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

G) ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) TIROCINIO POST-LAUREA.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarati dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

I) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO E RIPARTIZIONE SEMESTRALE DEI CORSI INTEGRATI.

Programmazione annuale, piani di studio.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;.

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o piu, piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri.

Ai sensi del quarto comma dell'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Immatricolazioni.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a diposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica e matematica;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;

fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;

biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare e generale;

biologia dello sviluppo;

psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;

genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obicttivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;

anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato);

istologia;

istochimica;

citologia;

citologia molecolare;

embriologia umana;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia clinica;

neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica medica;

propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;

enzimologia;

biologia molecolare;

biochimica cellulare;

biochimica sistematica umana;

biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;

fisiologia della nutrizione;

neurofisiologia;

fisiologia applicata;

fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;

informatica medica;

strumentazione biomedica;

tecnologie biomediche;

fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata (afferente alla medicina interna);
fisiopatologia applicata chirurgica (afferente alla chirurgia);

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:
farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica medica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;
morfologia delle malformazioni;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;
malattie della coagulazione del sangue (come «fisiopatologia dell'emostasi»);

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. *Area delle scienze neurologiche:*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia:
ottica fisiopatologica;
oftalmologia pediatrica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;
traumatologia dello sport;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
geriatria;
medicina termale;
medicina sportiva (come «medicina dello sport»);

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;
chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:
pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:
pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:
ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia:
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:
anatomia patologica II.

Discipline:
anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:
Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:
diagnostica per immagini.

Discipline:
diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:
Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:
emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:
emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:
Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:
igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:
igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
bioetica;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;
medicina preventiva dei lavoratori;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1988
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 182

88A2481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 200.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 febbraio 1985, n. 41, sulla esplorazione delle risorse minerali nei fondi marini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 20 febbraio 1985, n. 41, sulla esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, delle partecipazioni statali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato, vistato dal Ministro proponente, il regolamento di esecuzione della legge 20 febbraio 1985, n. 41, sulla esplorazione delle risorse minerali nei fondi marini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

GRANELLI, *Ministro delle partecipazioni statali*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 13

ALLEGATO

REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'esplorazione dei depositi di noduli polimetallici situati sui fondi marini e costituiti da uno o più minerali, almeno uno dei quali contenente manganese, nickel, rame o cobalto, in esecuzione della legge 20 febbraio 1985, n. 41, in seguito denominata «legge».

Capo I

DOMANDA DI PERMESSO

Art. 2.

1. La domanda di permesso esclusivo di esplorazione è presentata, unitamente a tutti gli allegati, in dieci copie, di cui una in carta legale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (in seguito denominato M.I.C.A.) - Direzione generale delle miniere.

2. Copia dell'istanza e dei suoi allegati è inviata a cura dell'interessato al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

1. La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla ricevuta di versamento di un diritto di L. 60.000.000.

2. Il versamento è effettuato a favore dell'erario con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge e dall'art. 21 del presente regolamento, il diritto di cui al comma 1 non è rimborsabile.

4. Se il complesso dei costi amministrativi relativi all'istruttoria della domanda risulta superiore alla somma di cui al comma 1, l'Amministrazione può imporre al richiedente di effettuare un pagamento addizionale prima del rilascio del permesso.

Art. 4.

1. La domanda di permesso di esplorazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'identità del soggetto instante;

b) il domicilio o la sede legale del richiedente;

c) la natura dei minerali che costituiscono oggetto della domanda;

d) la durata del permesso richiesto, non superiore ai 10 anni, ed il nominativo convenzionale proposto per esso;

e) i limiti dell'area richiesta in permesso e la sua superficie, con l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato. Le coordinate di ciascun vertice sono espresse nel sistema geografico, in gradi, minuti e secondi, a partire dal meridiano di Greenwich e con riferimento al Sistema geodedico mondiale del 1972. Gli elementi del perimetro congiungenti due vertici devono essere parti di geodetiche.

L'estensione dell'area deve essere tale da consentire la sua esplorazione, nel corso della durata del permesso, in maniera efficiente, economica ed ordinata, tenuto conto della conservazione e della protezione dell'ambiente, dei dati disponibili sulle risorse minerali contenute e sulle altre pertinenti caratteristiche fisiche ed ambientali, dello stato delle tecnologie del richiedente e del programma di esplorazione proposto dallo stesso.

Il richiedente deve pertanto fornire ogni informazione disponibile in merito ad eventuali lavori di prospezione già effettuati nell'area richiesta ed i relativi risultati, giustificando i limiti del perimetro, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche note del sito.

L'area, se necessario, può essere costituita da porzioni non contigue, purchè ciascuna porzione sia esplorabile efficientemente e l'area complessiva rappresenti una logica unità mineraria alla luce dei criteri di cui sopra;

f) la localizzazione delle principali basi a terra delle attività del richiedente, qualora esistenti;

g) i permessi di esplorazione e di coltivazione per risorse minerali dei fondi marini rilasciati al richiedente in applicazione della legge o i permessi equivalenti rilasciatigli da uno Stato che assicura la reciprocità ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, di cui il richiedente è titolare o di cui è stato titolare in passato o per i quali egli ha presentato domanda in corso di istruttoria;

h) i permessi di esplorazione e di coltivazione per risorse minerali dei fondi marini rilasciati al richiedente da uno Stato che assicura la reciprocità relativi ad aree in tutto o in parte oggetto della attuale domanda e successivamente revocati o rinunziati, nonché le domande presentate dal richiedente ad uno Stato che assicura la reciprocità e relative ad aree in tutto o in parte oggetto della attuale domanda ed in relazione alle quali lo Stato stesso abbia negato il permesso di esplorazione o di coltivazione.

2. Se il permesso di esplorazione è richiesto da più soggetti in contitolarità, la domanda, che deve essere presentata dal rappresentante comune nominato dai contitolari, di cui all'art. 7, comma 5, della legge, e sottoscritta dagli altri contitolari, deve specificare le quote di partecipazione di ciascun contitolare e fornire per ciascuno di questi le indicazioni di cui ai punti *a)*, *b)*, *g)* ed *h)* del comma 1.

3. Parimenti la domanda presentata da un consorzio deve contenere le indicazioni di cui ai punti *g)* ed *h)* del comma 1 per ciascuna delle imprese partecipanti.

Art. 5.

1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

a) certificazione attestante la nazionalità del richiedente o, se si tratta di un ente, società o consorzio, la copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto dei medesimi;

b) per ciascuna copia della domanda un esemplare delle carta idrografica dell'area richiesta, sul quale siano precisati i vertici ed i limiti del perimetro dell'area stessa, utilizzando una semplice linea sottile. Uno degli esemplari dovrà essere firmato e bollato. In legenda a ciascun esemplare saranno indicati: l'identità del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici dell'area e delle sue singole porzioni, nonché l'estensione dell'area stessa o delle singole porzioni.

Tutte le carte geografiche allegate debbono essere presentate in condizioni tali da consentirne la conservazione. Non sono ammesse riproduzioni fotoeliografiche delle carte e coloriture di qualsiasi tipo del perimetro e dell'area richiesta;

c) due esemplari della carta idrografica di cui al punto precedente, privi di qualsiasi indicazione e piegatura;

d) il programma generale di lavoro, le tre relazioni e la dichiarazione previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

2. Se il permesso di esplorazione è richiesto da più soggetti in contitolarità, la documentazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 e agli articoli 8 e 9 deve riguardare ciascuno di essi.

Art. 6.

1. Qualora il richiedente, per l'esecuzione di lavori in programma intenda avvalersi dell'opera di imprese specializzate (contrattiste), ne fa esplicita menzione nella domanda, fornendo notizie sull'organizzazione di tali imprese e precisando le operazioni che ad esse saranno affidate.

2. Eventuali successive variazioni saranno comunicate all'amministrazione.

Art. 7.

1. Il programma generale di lavoro comprende una descrizione del progetto di esplorazione dell'area richiesta, che indichi, in particolare, le varie fasi operative ed i tempi di esecuzione previsti, i metodi da utilizzare per l'esplorazione, i mezzi tecnici disponibili e le misure destinate alla protezione ed al controllo dell'ambiente marino.

2. Il programma di lavoro deve contenere l'indicazione e la descrizione delle spese stimate necessarie per attuare l'esplorazione dell'area nelle sue singole fasi.

3. Il richiedente deve fornire il complesso degli elementi in base ai quali si può ragionevolmente ritenere che l'attuazione del programma tecnico-finanziario proposto consentirà di pervenire, entro il primo periodo di vigenza del permesso, al riconoscimento di eventuali giacimenti ed alla presentazione di una domanda per l'ottenimento di un permesso di coltivazione nell'ambito dell'area del permesso di esplorazione richiesto.

4. A tal fine il richiedente deve fornire anche una descrizione generale dell'eventuale stato di avanzamento dei lavori della ricerca e di sviluppo delle tecnologie con le quali egli prevede di coltivare gli eventuali giacimenti rinvenuti nell'area oggetto della domanda e di sottoporre a trattamento metallurgico i minerali coltivati, in caso di futuro rilascio di un permesso di coltivazione.

5. Il richiedente deve inoltre indicare l'ammontare minimo di spese che egli prevede di effettuare per l'ulteriore sviluppo di tali tecnologie.

Art. 8.

1. La domanda deve essere accompagnata da una relazione contenente ogni informazione atta a dimostrare la capacità tecnica del richiedente all'esecuzione del programma generale di esplorazione previsto, sulla base anche delle eventuali esperienze acquisite in merito a metodi e tecnologie simili a quelli da utilizzare.

Art. 9.

1. La domanda deve essere accompagnata da una relazione contenente informazioni sufficienti a dimostrare la capacità finanziaria del richiedente all'esecuzione del programma di esplorazione previsto ed, in particolare, una descrizione di come il richiedente intende fare fronte ai costi previsti per il programma stesso.

Art. 10.

1. La relazione di impatto ambientale deve contenere i seguenti elaborati tecnici:

a) una relazione sullo stato del sito interessato;

b) l'indicazione dei programmi di massima per il controllo e la registrazione delle componenti ambientali;

c) l'analisi degli eventuali effetti sulle componenti ambientali in relazione alle attività previste ed alle tecnologie ed attrezzature da utilizzare;

d) la descrizione delle eventuali misure per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

Art. 11.

1. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna:

a) a rispettare la legge, i suoi regolamenti di attuazione, gli obblighi e condizioni imposte nell'eventuale decreto di rilascio del permesso e, in particolare, ad adottare tecniche di esplorazione atte a salvaguardare l'integrità dell'ambiente marino, la sicurezza delle persone e dei beni e tali da non provocare ingiustificati intralci all'esercizio delle tradizionali libertà dell'alto mare;

b) a realizzare nell'ambito del permesso le spese previste per le varie fasi dell'esplorazione ed un ammontare minimo di spese per la messa a punto di metodi di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini oggetto dell'esplorazione;

c) a facilitare in tutti i modi possibili ed in ogni circostanza l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività condotte in virtù del permesso, di cui all'art. 14 della legge, assumendo a proprio carico tutte le spese relative;

d) a non cedere a terzi la titolarità o quote di titolarità del permesso senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 12 della legge;

e) a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, entro il primo mese successivo a quello in cui il rilascio del permesso gli sia stato comunicato, il programma di lavoro relativo alla residua parte dell'anno in corso ed, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro relativo all'anno successivo;

f) a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla prevista data di inizio, lo specifico programma delle operazioni relative ad ogni ciclo temporale di attività;

g) a non iniziare le operazioni di cui al punto precedente prima di aver ricevuto la necessaria autorizzazione;

h) a presentare al M.I.C.A. entro il 31 marzo di ogni anno, un dettagliato rapporto sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sul controllo ambientale relativi all'anno precedente.

Art. 12.

1. Ai dati ed alle informazioni che vengono forniti con le domande di permesso di esplorazione si applicano, in quanto pertinenti, le registrazioni imposte dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale e commerciale.

2. Contestualmente alla domanda di permesso di esplorazione, l'istante può inoltre chiedere che sia attribuito carattere di riservatezza a taluni dati ed informazioni forniti con la domanda stessa e non riconducibili entro l'ambito di applicazione di cui al comma 1.

3. Il richiedente, in tal caso, indica con il maggiore dettaglio possibile i dati e le informazioni che egli considera di carattere riservato ed il periodo di tempo per il quale ne richiede la protezione, fornendo le relative motivazioni.

4. Il M.I.C.A., d'intesa con le amministrazioni di cui all'art. 2, decide sulla richiesta con provvedimento motivato e ne dá comunicazione all'interessato. La decisione viene presa sulla base di un adeguato apprezzamento circa la giustificabilità della richiesta, alla luce dei vari interessi coinvolti.

5. Il carattere riservato delle informazioni può essere successivamente escluso, ad istanza dell'interessato da presentare in carta legale alle amministrazioni statali competenti.

Art. 13.

1. Se nelle more dell'istruttoria di una domanda di permesso si verificano variazioni in merito alle informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve darne prontamente comunicazione all'amministrazione.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono redatte in carta legale.

Capo II

DOMANDE DI PROROGA, DI MODIFICA DI CESSIONE E DI RINUNZIA DEL PERMESSO

Art. 14.

1. La domanda di proroga triennale di un permesso di esplorazione è presentata con le stesse modalità di cui all'art. 2 con almeno quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza del titolo e deve contenere le pertinenti informazioni di cui all'art. 4, nonché i limiti precisi e la superficie dell'area o delle aree per la quale si richiede la proroga.

2. Essa deve essere corredata da una dettagliata relazione sui lavori effettuati nel corso del precedente periodo di vigenza del permesso e sulle loro eventuali conseguenze sull'ambito marino, oltre che sulle spese effettuate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alle riserve minerali evidenziate.

3. Da tale relazione deve risultare giustificata l'esigenza di prorogare il permesso e la scelta dell'area o delle aree che il richiedente propone di conservare.

4. Alla domanda devono essere altresì allegati il nuovo programma tecnico-finanziario dei lavori da effettuare nel triennio di proroga richiesto ed una relazione atta a giustificare la capacità tecnica ed economica del richiedente alla prosecuzione dell'esplorazione secondo il programma di lavoro presentato, nonché una relazione di impatto ambientale derivante dalla prosecuzione delle attività permesse.

5. La domanda deve essere infine corredata dalla dichiarazione di impegno di cui all'art. 11.

Art. 15.

1. Con le stesse modalità di cui all'art. 2, il permissionario può presentare, per validi motivi, domanda di modifica del permesso di esplorazione, purché la modifica non comporti un ampliamento dell'area del permesso nel corso della sua vigenza o un suo sconfinamento al di fuori del perimetro stabilito con decreto di rilascio o di proroga del permesso stesso.

2. La domanda deve contenere gli elementi caratteristici del permesso di cui si chiede la modifica e deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione dettagliata della modifica richiesta e tutte le informazioni necessarie per dimostrare la validità dei motivi per i quali viene proposta tale modifica, nonché dalla integrazione della relazione di impatto ambientale derivante dalla modifica delle attività permesse.

3. Nel caso in cui la modifica riguardi il programma tecnico-finanziario dei lavori approvato con l'originario decreto di rilascio o di proroga del permesso, ovvero la riduzione dell'area di permesso stesso, il richiedente deve altresì presentare una dettagliata relazione sui lavori già svolti, sulle spese sostenute e sui risultati raggiunti.

4. Nel caso in cui la modifica riguardi la riduzione dell'area del permesso, devono essere anche fornite, con gli opportuni adeguamenti, le indicazioni di cui al punto *e)* dell'art. 4 e la documentazione di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 5.

Art. 16.

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cessione di un permesso o di una quota, è presentata, con le modalità di cui all'art. 2, dal titolare unico o dal rappresentante comune e controfirmata, per accettazione, dagli eventuali contitolari e dai cessionari.

2. La domanda deve contenere gli elementi caratteristici del permesso di cui si chiede l'autorizzazione alla cessione totale o parziale e, per ciascuno dei cessionari subentranti, le indicazioni di cui ai punti *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 4 e la documentazione di cui alla lettera *a)* dell'art. 5.

3. La domanda deve essere inoltre corredata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare la capacità tecnica ed economica dei cessionari a condurre l'esplorazione secondo i programmi già approvati.

4. I cessionari devono dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dal permesso.

Art. 17.

1. La domanda di rinunzia ad un permesso di esplorazione è presentata con le modalità di cui all'art. 2 dal titolare unico o dal rappresentante comune e controfirmata dagli altri eventuali contitolari.

2. La domanda deve essere corredata da un rapporto finale sull'attività svolta durante tutto l'arco della vigenza del permesso, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti, specificando con sufficiente dettaglio i motivi che hanno determinato la decisione di abbandonare l'esplorazione.

3. Il rapporto di cui al comma 2 deve inoltre contenere tutte le informazioni ed i dati disponibili sulle condizioni ambientali e sull'eventuale impatto dei lavori svolti nei confronti dell'ambiente marino.

4. La domanda deve altresì contenere l'elenco e la descrizione delle misure che il titolare rinunziatario si impegna a prendere per salvaguardare gli interessi di cui al punto *a)* dell'art. 11.

Art. 18.

1. Gli articoli 12 e 13 si applicano anche alle informazioni fornite in occasione della presentazione di domande di proroga, di modifica, di cessione e di rinuncia di un permesso di esplorazione.

Capo III

PROCEDURE DI RILASCIO DI PERMESSI DI ESPLORAZIONE

Art. 19.

1. Della presentazione della domanda di permesso di esplorazione secondo il disposto dell'art. 2 viene redatto processo verbale contenente l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione, espressa in ora di Greenwich al minuto più prossimo.

Art. 20.

1. La domanda di permesso è dichiarata inammissibile con provvedimento motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato se non è accompagnata dalla ricevuta di versamento del diritto di cui all'art. 3 o non contenga i seguenti elementi essenziali: l'identità, il domicilio o la sede del soggetto richiedente, le coordinate geografiche e la superficie dell'area, la natura dei minerali oggetto della domanda, la durata del permesso richiesto.

2. La dichiarazione di inammissibilità è comunicata al richiedente a cura del M.I.C.A.

3. La domanda, ove sia carente di uno qualsiasi degli altri elementi o allegati indicati agli articoli 4 e 5, può essere integrata entro sessanta giorni dalla sua presentazione, conservando l'ordine cronologico della presentazione stessa.

Art. 21.

1. Le domande munite dei requisiti di ammissibilità sono annotate sul registro di cui all'art. 18 della legge, con le modalità stabilite dal capo VII del presente decreto.

2. Se una domanda carente non viene integrata entro il termine previsto dall'art. 20, comma 3, il M.I.C.A., con provvedimento motivato, dispone che la relativa annotazione sul registro venga cancellata e ne dà comunicazione all'interessato.

3. Nei casi in cui la domanda sia dichiarata inammissibile o la relativa annotazione sul registro venga cancellata, il richiedente ha diritto all'immediato rimborso del diritto di cui all'art. 3.

4. Il M.I.C.A. dà tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri delle domande di permesso annotate sul registro e delle eventuali cancellazioni, ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocità ai sensi dell'art. 18 della legge.

Art. 22.

1. Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione sul merito della domanda, può invitare il richiedente a fornire chiarimenti e ad integrare gli elementi di informazione e di documentazione già in atti.

Art. 23.

1. Su ciascuna domanda di permessso il M.I.C.A. consulta, anche mediante conferenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della marina mercantile, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni dello Stato che in ragione dei propri compiti istituzionali siano interessate alle attività oggetto della domanda, per un preventivo parere al fine di verificare, ciascuna per la parte di propria competenza, che tali attività siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte, con i principi ed i fini indicati nella legge e con gli interessi di cui al punto *a)* dell'art. 11.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge le necessarie consultazioni con gli Stati che assicurano la reciprocità in base agli accordi esistenti in proposito.

Art. 24.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, dopo aver acquisito gli avvisi delle amministrazioni previste dall'articolo precedente ed eseguito l'istruttoria di propria competenza, sottopone la domanda al Comitato tecnico consultivo dei fondi marini, che si esprime sui seguenti elementi:

a) requisiti tecnico-finanziari del richiedente;

b) programma generale tecnico-finanziario di lavoro;

c) durata delle attività;

d) ambito dell'area proposta;

e) clausole del permesso esclusivo di esplorazione.

Art. 25.

1. Le clausole di cui all'art. 24 da inserire nei decreti di rilascio di permessi di esplorazione riguardano in particolare:

a) l'attuazione del programma: a tal fine, verrà prescritto al titolare del permesso di effettuare periodicamente le spese previste dal programma di lavoro approvato con il permesso e comunque tali da permettere il compimento del programma esplorativo, entro il termine stabilito, in maniera efficiente, economica e razionale;

b) lo svolgimento delle attività esplorative in programma in modo compatibile con la protezione dell'ambiente marino; a tal fine verrà prescritto al titolare del permesso di realizzare un piano di controllo ambientale completo, accurato e statisticamente affidabile, che includa, tra l'altro, il rilevamento periodico dei principali parametri ambientali atti a descrivere ed a valutare l'eventuale impatto delle operazioni condotte, nei confronti dell'ambiente marino;

c) la salvaguardia delle libertà dell'alto mare: a tal fine verrà prescritto al titolare di svolgere le attività esplorative in programma senza ingiustificate interferenze con gli interessi riconosciuti in materia dal diritto internazionale;

d) la sicurezza in mare: a tal fine verrà prescritto che, in conformità con il diritto internazionale, le navi utilizzate per lo svolgimento delle attività in programma soddisfino tutte le condizioni relative alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

e) la vigilanza ed il controllo delle attività esplorative in programma da parte dei competenti funzionari di cui all'art. 14 della legge.

2. Nel decreto di rilascio del permesso possono essere imposti termini, condizioni e restrizioni particolari in relazione alle diverse condizioni fisiche ed ambientali delle aree marine oggetto del permesso.

Art. 26.

1. In caso di concorso di domande ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge, si tiene conto dei criteri contenuti nella legge stessa e, a parità di condizioni, della priorità di presentazione delle domande.

Art. 27.

1. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine che sono oggetto di un permesso di esplorazione o di coltivazione già notificato da uno Stato che assicura la reciprocità, la domanda stessa viene respinta per la parte relativa a queste aree.

2. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine per le quali il Governo italiano ha già ricevuto da uno Stato che assicura la reciprocità la notifica che questo Stato ha anch'esso ricevuto una domanda di permesso di esplorazione o di coltivazione, la decisione su tale domanda, per la parte relativa a dette aree, viene sospesa fino a quando il caso sia stato regolato tra gli Stati interessati.

Art. 28.

1. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine oggetto di un precedente permesso di esplorazione o di coltivazione conferito allo stesso richiedente, che sia stato revocato o che sia stato dichiarato decaduto ovvero che il richiedente abbia ceduto, totalmente o parzialmente rinunziato, la domanda stessa viene respinta per la parte relativa a dette aree, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno tre anni tra la data di presentazione della domanda stessa e la data di decorrenza del decreto di revoca, di decadenza, di cessione o di accettazione totale o parziale della rinunzia di cui sopra.

Art. 29.

1. Il M.I.C.A. comunica al richiedente i provvedimenti adottati in relazione alla domanda di permesso presentata.

2. Il decreto di rilascio del permesso acquista efficacia dalla data di accettazione scritta da parte del permissionario delle clausole inserite nel decreto stesso ai sensi dell'art. 25.

3. Il M.I.C.A. dà tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri dei provvedimenti adottati in relazione a ciascuna domanda di permesso, ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocità.

Art. 30.

1. I provvedimenti dell'amministrazione in relazione ad una domanda di permesso vengono annotati nel registro di cui all'art. 18 della legge.

Capo IV

PROCEDURE DI RILASCIO DEI DECRETI DI PROROGA, DI MODIFICA, DI CESSIONE E DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNZIA DI PERMESSO.

Art. 31.

1. Le domande di proroga, di modifica, di cessione totale o parziale e di rinunzia di un permesso di esplorazione vengono preventivamente esaminate dai competenti uffici del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere per verificare che esse siano formalmente in regola con i requisiti di legge ed, in particolare, rispettivamente, con quelli di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17.

2. In caso contrario, su richiesta scritta dall'Amministrazione, il richiedente può perfezionare la propria domande entre trenta giorni dalla richiesta stessa.

3. Le domande vengono annotate nel registro di cui all'art. 18 della legge e comunicate agli Stati che assicurano la reciprocità con le modalità di cui all'art. 21.

4. L'istruttoria e le decisioni sulle rinunce e domande di proroga, di modifica, di cessione di un permesso di esplorazione sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 23, 24, 25 e 29, in quanto compatibili.

5. Il M.I.C.A. dà tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri delle determinazioni prese in relazione alle domande di cui al presente articolo ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocità.

6. I provvedimenti dell'amministrazione in relazione alle domande stesse vengono annotati nel registro di cui all'art. 18 della legge.

Capo V

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 32.

1. I programmi operativi che il permissionario è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 11, punto *f)*, sono sottoposti all'approvazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che può chiedere in merito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.

2. I lavori possono essere interdetti, in tutto o in parte, o sottoposti a condizioni particolari se la loro esecuzione è di natura tale da compromettere gli interessi di cui al punto *a)* dello stesso art. 11.

3. Il permissionario non può procedere all'esecuzione dei lavori prima di aver ottenuto l'autorizzazione scritta del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere.

Art. 33.

1. Il permissionario è responsabile nei confronti dell'amministrazione, in relazione agli obiettivi fissati con il permesso, di tutte le attività connesse con l'esplorazione dei fondi marini, anche se queste sono esplicate da imprese specializzate contrattiste.

Art. 34.

1. Il permissionario deve condurre l'esplorazione in conformità al programma di lavoro approvato con decreto e, in particolare, al programma operativo autorizzato in base all'art. 32.

2. Egli è tenuto ad assicurare che ogni attività venga condotta con la debita perizia e diligenza.

Art. 35.

1. Le operazioni di esplorazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme relative alla sicurezza, alla salute ed alla integrità delle persone impegnate in tali operazioni, nonché di quelle relative alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana a mare.

2. Il permissionario è tenuto alla più rigorosa osservanza delle eventuali istruzioni che le competenti amministrazioni dello Stato ritengono di impartire, di volta in volta, in proposito.

3. Il permissionario deve assicurarsi che tutte le navi, le imbarcazioni e le attrezzature utilizzate per le operazioni di esplorazione siano sempre in buono stato e deve eseguire tutte le operazioni di esplorazione in maniera adeguata usando ogni debita cura e perizia.

4. Le navi e le imbarcazioni utilizzate per l'esplorazione devono rispondere a requisiti di sicurezza, sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per le navi e le imbarcazioni registrate in Italia in base alla vigente legislazione nazionale in materia.

Art. 36.

1. Il permissionario è tenuto a svolgere le attività di esplorazione in programma in maniera tale che esse non interferiscano ingiustificatamente con l'esercizio delle libertà dell'alto mare previste dal diritto internazionale e che sia garantita la salvaguardia delle condotte e dei cavi sottomarini.

Art. 37.

1. Il permissionario deve prendere ogni ragionevole misura per assicurare che le attività di esplorazione condotte in relazione ad un permesso rilasciato dall'amministrazione italiana non interferiscano con le attività svolte da terzi in virtù di un permesso di esplorazione o di coltivazione rilasciato per aree limitrofe dalla stessa amministrazione italiana o da uno Stato che assicura la reciprocità ai sensi dell'art. 16 della legge.

Art. 38.

1. Il permissionario deve prendere ogni possibile misura per proteggere l'ambiente marino da ogni effetto nocivo eventualmente risultante dalle attività che egli è autorizzato a condurre.

Art. 39.

1. Il permissionario è tenuto a controllare e registrare le condizioni ambientali nell'area di esplorazione al fine di pervenire alla caratterizzazione ambientale del sito operativo sia prima dell'inizio delle attività di esplorazione sia durante lo svolgimento delle attività stesse.

2. In particolare, il permissionario è tenuto ad individuare, rilevare e registrare i seguenti dati e parametri:

a) *Definizione della zona interessata e delle zone influenzate.*

Definire la zona ovvero tutta l'area (in kmq) presumibilmente coinvolta dalle operazioni.

Nella valutazione di questa zona si dovrà tenere conto delle caratteristiche oceanografiche rilevate direttamente ed applicando, ove necessario, i più efficaci strumenti di calcolo.

b) *Localizzazione della zona interessata e delle zone influenzate.*

Occorre indicare:

a) coordinate geografiche dell'area entro cui si intendono effettuare le operazioni;

b) coordinate geografiche della zona influenzata come definita sopra;

c) distanza della costa più vicina dalle due aree descritte;

d) localizzazione delle zone costiere di riferimento delle operazioni.

c) *Caratteristiche dei fondali.*

Indicare la profondità media e massima della zona interessata e delle zone influenzate, fornendo la morfologia e le batimetrie di dettaglio; precisare inoltre la natura e le caratteristiche geologiche dei rispettivi fondali.

d) *Altri usi della zona.*

Indicare, ove possibile, l'eventuale coincidenza o vicinanza del luogo ove si svolgono le operazioni di esplorazione con zone destinate ad altri usi particolari.

Art. 40.

1. Il permissionario che intende svolgere attività esplorative che l'amministrazione ritiene suscettibili di produrre effetti nocivi significativi sull'ambiente, nonché il permissionario che intende effettuare prove di estrazione mineraria in mare, è inoltre tenuto ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) *Caratteristiche chimiche e fisiche del corpo idrico ricevente.*

Indicare le distribuzioni verticali della temperatura, della salinità, dell'ossigeno disciolto, della torbidità, delle sostanze nutrienti (P tot., n. inorg. tot.) e della clorofilla "a".

Tali parametri dovranno essere valutati attraverso un sistema di stazioni di rilevamento che garantisca la significatività dei dati da rilevare in relazione all'area del permesso ed in particolare al sito delle operazioni.

I rilevamenti dovranno essere condotti su un ciclo annuo con frequenza almeno stagionale ad almeno tre profondità fisse (superficiale, metà colonna ed in prossimità del fondo), nonché nella zona del termoclinio quando presente; in questo ultimo caso dovranno essere rilevati gli stessi parametri anche ad una profondità intermedia tra superfici e termoclinio. Per clorofilla e nutrienti le misure verranno limitate allo strato eufotico e comunque non oltre la profondità di 100 metri.

b) *Caratteristiche biologiche.*

Indicare le principali biocenosi di fondo e le eventuali coincidenze dell'area interessata e delle aree influenzate con rotte di migrazione o con località di riproduzione, precisandone, ove possibile, la periodicità.

c) *Caratteristiche oceanologiche.*

Indicare direzione e velocità delle correnti superficiali e profonde e dei venti dominanti ad un livello adeguato a descrivere gli effetti di questi fattori sul tipo di operazioni che si intende compiere.

Art. 41.

1. Il permissionario non può intraprendere alcuna prova di estrazione mineraria in mare senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che decide di concerto con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dell'ambiente. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini.

2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario presenta alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente, con almeno quattro mesi di anticipo, una specifica richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata del sistema e delle attrezzature di prova nonché della natura, delle finalità, dell'area e della durata della prova.

3. La richiesta deve essere inoltre accompagnata da una specifica relazione contenente la valutazione dell'impatto potenziale della prova nei confronti dell'ambiente, effettuata sulla base di tutti i dati ambientali acquisiti dal permissionario, ed il programma di monitoraggio ambientale da eseguire durante e dopo la prova per il controllo degli effetti sull'ambiente marino interessato dalla prova stessa.

4. L'autorizzazione può essere negata quando la prova è ritenuta suscettibile di produrre effetti nocivi significativi nei confronti dell'ambiente marino.

5. Il permissionario deve attenersi a tutte le condizioni imposte con l'atto d'autorizzazione.

Art. 42.

1. I minerali ed i materiali comunque estratti dai fondi marini non possono essere sottoposti a trattamenti a bordo delle navi, delle imbarcazioni o delle installazioni, senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini.

2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario deve presentare alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., con almeno quattro mesi di anticipo, una specifica richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata del trattamento che egli intende effettuare a bordo.

3. Il permissionario deve attenersi a tutte le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di scarichi nelle acque del mare.

Art. 43.

1. Il permissionario non può procedere alla installazione di strutture di qualsiasi tipo, all'interno dell'area oggetto del permesso di esplorazione, senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che decide di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini.

2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario presenta alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente, con almeno quattro mesi di anticipo, una richiesta scritta contenente la descrizione delle strutture da installare, la localizzazione e la durata dell'installazione, le attività esplorative che egli intende svolgere utilizzando tali strutture, nonché il progetto delle strutture stesse corredato da una esplicita dichiarazione del progettista circa il rispetto dei criteri di sicurezza in rapporto all'ambiente di lavoro, nonché di una relazione di impatto ambientale.

Art. 44.

1. Il permissionario è tenuto a registrare in maniera adeguata e con sufficiente dettaglio le operazioni di esplorazione che vengono eseguite sul fondo marino con particolare riferimento ai metodi di raccolta di tutti i dati, alle spese sostenute per l'esecuzione del programma di lavoro, ai profili batimetrici delle aree investigate, alla topografia del fondo marino, alle condizioni meteo-oceanografiche, ai dati relativi all'abbondanza, ai tenori in metalli ed alla estensione reale dei depositi di minerali, ai dati caratteristici del comportamento dei sistemi minerari utilizzati o provati all'impatto sull'ambiente, ed a qualsiasi altra materia che potrà, di volta in volta, essere segnalata dal M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere.

2. Il permissionario deve fornire copia di tali registrazioni, su richiesta dell'amministrazione.

Art. 45.

1. Le scritture contabili debbono contenere informazioni che siano idonee a giustificare le spese sostenute per lo svolgimento di ciascuna attività direttamente o indirettamente connessa con l'esercizio del permesso di esplorazione, nonché ogni altra informazione che possa facilitare una efficiente revisione contabile di tali spese.

Art. 46.

1. Nei limiti di una ragionevole fattibilità il permissionario è tenuto a raccogliere e conservare correttamente, per tutta la durata del permesso di esplorazione, i campioni, o parti di essi, rappresentativi dei minerali estratti dal fondo marino nel corso delle attività esplorative, ovvero i dati relativi a tutte le eventuali analisi e prove eseguite su di essi.

2. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il periodo, l'ubicazione ed il metodo di prelievo.

3. Il permissionario è tenuto a fornire parti statisticamente rappresentative di tali campioni o i dati delle analisi e delle prove su di essi eseguite, al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, qualora lo richieda.

Art. 47.

1. Il permissionario trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento delle attività di esplorazione condotte in relazione al permesso e sui risultati ottenuti.

2. Tale rapporto deve contenere, in particolare:

le informazioni e i dati di cui all'art. 44;

le informazioni e i dati relativi alle condizioni ambientali di cui agli articoli 39 e 40, nonché una valutazione dell'impatto delle attività svolte nei confronti dell'ambiente;

l'indicazione delle spese di esplorazione sostenute nel corso dell'anno per le varie attività;

una dichiarazione sulla proprietà e sullo stato di immatricolazione di tutte le navi, le imbarcazioni, i galleggianti, le installazioni e gli aeromobili utilizzati nel corso delle attività.

Art. 48.

1. Le informazioni, i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico che il permissionario è tenuto a fornire all'amministrazione, in relazione alle disposizioni di legge ed al decreto di rilascio del permesso, e che rivestono carattere di riservatezza non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del relativo permesso o della restituzione dell'area alla quale si riferiscono.

2. L'amministrazione ha, peraltro, facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione di risultati di carattere

generale derivanti dall'elaborazione collettiva degli elementi medesimi o per l'effettuazione di studi e di ricerche di carattere ambientale, nonché ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Art. 49.

1. Il permissionario è tenuto a denunciare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere ed al Ministero della marina mercantile ogni infortunio verificatosi nello svolgimento delle operazioni in programma e qualunque altro fatto che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta giorni, trasmettendo l'estratto del giornale di bordo che si riferisce al fatto occorso.

2. Ogni altro infortunio che abbia causato lesioni guaribili oltre i tre giorni deve essere annotato nel registro di bordo.

3. Il permissionario è tenuto a denunciare immediatamente alle amministrazioni di cui al primo comma, nonché al Ministero dell'ambiente ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso delle operazioni e che arrechi o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente marino o alle altre attività indicate al punto *a)* dell'art. 11.

Art. 50.

1. Ai ritrovamenti in mare di beni di interesse archeologico si applicano le norme previste dagli articoli 48 e 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1098, fatti salvi gli obblighi contratti dall'Italia mediante convenzioni internazionali.

Art. 51.

1. Il permissionario è tenuto ad agevolare le visite di sorveglianza e controllo e ad assumere a proprio carico tutte le spese necessarie per l'esercizio della vigilanza e del controllo delle attività svolte in virtù di un permesso di esplorazione.

2. In particolare il permissionario deve garantire, senza immotivati ritardi, il trasporto dei funzionari addetti alla vigilanza ed al controllo e delle eventuali attrezzature di prova, dalla terraferma alle navi, alle imbarcazioni ed alle installazioni in mare utilizzate dal permissionario stesso, e da queste in terraferma.

3. Il permissionario deve, inoltre, garantire che i predetti funzionari siano convenientemente ospitati a bordo per tutto il tempo necessario a svolgere il proprio compito.

4. In caso di improvviso o temuto pericolo il permissionario deve garantire che venga debitamente considerata ogni ragionevole istruzione data dal funzionario che esercita funzioni di vigilanza e di controllo.

Capo VI

VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI
SOSPENSIONE LAVORI, DECADENZA

Art. 52.

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della legge, del presente decreto, delle disposizioni del decreto di conferimento del permesso e di tutte le eventuali prescrizioni impartite al permissionario dall'amministrazione, sono esercitate ai sensi dell'art. 14 della legge.

2. I funzionari incaricati della vigilanza e del controllo possono a pieno titolo ed in qualsiasi ragionevole circostanza di tempo:

a) effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nelle attività di esplorazione consentite in base al permesso;

b) salire a bordo ed accedere a qualsiasi parte delle navi, delle imbarcazioni e delle installazioni utilizzate dal permissionario per l'esplorazione e per il controllo ambientale, ovunque esse si trovino;

c) effettuare, o richiedere che vengano effettuate, prove e collaudi su tutte le attrezzature utilizzate o su parti di esse e, ove necessario, in circostanze particolari smantellare, collaudare a distruzione o prendere possesso di qualunque parte delle attrezzature considerate pericolose;

d) prendere possesso di parti statisticamente rappresentative dei campioni dei minerali e dei materiali dei fondi marini e dei dati delle analisi e delle prove su di essi eseguite;

e) richiedere venga loro consentito l'uso di attrezzature e di mezzi di cui lo stesso permissionario ha disponibilità, occorrenti per effettuare tutti i controlli e le ispezioni ritenuti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni;

f) ispezionare, controllare ed avere copia di qualunque giornale di bordo o altro documento e di tutti i dati e le informazioni di cui agli articoli 39, 40, 44, 45 e 46.

Art. 53.

1. I funzionari incaricati della vigilanza e del controllo che accertino violazioni alle disposizioni di legge, del presente decreto, del decreto di rilascio del permesso o di eventuali prescrizioni imposte al permissionario dall'amministrazione, provvedono a redigerne verbale.

2. Il verbale descrive i fatti e le relative circostanze, indica le disposizioni violate e riporta le dichiarazioni degli interessati e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare tutto ciò che sia stato eventualmente sequestrato.

3. Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere se ne fa menzione.

4. Il verbale viene altresì redatto in occasione di eventuali accertamenti relativi alla constatazione di infortuni o di incidenti ed eventi straordinari di cui all'art. 49.

Art. 54.

1. Per i reati previsti dagli articoli 19 e 20 della legge, le amministrazioni che esercitano la vigilanza e il controllo, ciascuna per la parte di propria competenza, trasmettono rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio, centrale o periferico, che ha redatto il rapporto.

Art. 55.

1. Se il permissionario non adempie agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente decreto e dal permesso, ovvero non ottempera alle prescrizioni impartitegli, le amministrazioni vigilanti diffidano gli inadempienti ad uniformarsi alle disposizioni violate, fissando all'uopo un termine per l'adempimento.

2. L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.

3. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida l'amministrazione competente può ordinare una visita di controllo e, quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone l'annotazione nello stesso atto di diffida. In caso contrario l'amministrazione comunica al permissionario i risultati del controllo, assegnandogli un termine per la presentazione di controdeduzioni.

Art. 56.

1. Scaduto il termine dal comma 3 dell'art. 55, l'amministrazione, sentito, ove opportuno, il comitato tecnico consultivo dei fondi marini, può sospendere o imporre modifiche allo svolgimento di una qualsiasi attività condotta dal permissionario in base al permesso, per determinati periodi di tempo o fino a quando il permissionario non abbia ottemperato a specifiche prescrizioni o provveduto a sanare eventuali inadempienze.

2. La sospensione o l'imposizione di modifiche delle attività viene comunicata, in forma scritta, dal M.I.C.A. al permissionario. La comunicazione indica i motivi, la natura, la decorrenza e la durata della misura adottata.

3. Ove il permissionario provveda a sanare le inadempienze che hanno determinato la sospensione o la modifica dei lavori, il provvedimento può essere revocato.

4. L'amministrazione, dopo aver eseguito i necessari controlli, dà comunicazione al permissionario delle proprie determinazioni.

5. La diffida, nonché la sospensione o la modifica dei lavori non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19 della legge, o l'inizio delle procedure di decadenza di cui all'art. 57.

6. Qualora ricorrano ragioni di urgenza, al fine di prevenire o impedire effetti particolarmente dannosi per l'ambiente marino o di preservare la sicurezza della vita umana e della proprietà in mare, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati con efficacia immediata in deroga alla procedura prevista dall'art. 55.

Art. 57.

1. Senza pregiudizio delle sanzioni previste dall'art. 19 della legge l'amministrazione può dichiarare decaduto il titolare di un permesso di esplorazione nei casi previsti dall'art. 11 della stessa legge o quando egli non adempia agli obblighi derivanti dal presente decreto.

2. I motivi di decadenza vengono preventivamente contestati al permissionario con comunicazione scritta del M.I.C.A., che assegna anche un adeguato e congruo termine per le controdeduzioni del permissionario stesso.

3. Prima di emanare il decreto di decadenza di un permesso di esplorazione viene comunque acquisito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.

Art. 58.

1. La richiesta di modifica o di revoca di un permesso da parte del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge, viene comunicata al permissionario dal M.I.C.A.

2. La comunicazione, in forma scritta, include l'indicazione delle motivazioni in base alle quali l'amministrazione ha intenzione di modificare o revocare il permesso e, nel caso in cui la motivazione sia in relazione ad inadempienze del permissionario, la comunicazione contiene anche l'indicazione dei termini imposti dall'amministrazione al permissionario per sanare tali inadempienze.

3. Con la comunicazione viene anche assegnato al permissionario il termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

4. Prima di procedere all'emanazione del decreto di modifica o di revoca del permesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'at. 10 della legge, viene comunque acquisito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.

Capo VII

REGISTRO

Art. 59.

1. Il registro di cui all'art. 18 della legge è istituito presso il M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, con la denominazione di «Registro ufficiale dei fondi marini».

2. Con decreto del Ministro del commercio, dell'industria e dell'artigianato vengono nominati un direttore amministrativo responsabile ed un segretario tecnico del registro.

3. Il registro è costituito da separati atti di registrazione firmati dal direttore generale delle miniere del M.I.C.A. e dal direttore amministrativo responsabile.

4. Ciascun atto di registrazione, regolarmente datato e protocollato, è contraddistinto anche da un numero d'ordine progressivo di registrazione.

5. Il registro è suddiviso in due parti: la prima relativa agli atti di cui al punto *a)* e la seconda relativa agli atti di cui al punto *b)* e *c)* dell'art. 18 della legge.

6. Nella prima parte del registro vengono annotate anche le domande di cui al capo II del presente decreto e i provvedimenti adottati dall'amministrazione in relazione alle domande di cui al capo I ed al capo II del presente decreto.

7. Il Ministero degli affari esteri comunica al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, le informazioni di cui al punto *c)* dell'art. 18 della legge, soggette a registrazione in base agli accordi internazionali esistenti con gli Stati che assicurano la reciprocità.

8. Nella seconda parte del registro vengono anche annotate su specifica richiesta degli interessati, i permessi ed i provvedimenti di proroga, modifica, cessione, rinunzia, revoca e decadenza di permessi rilasciati a nazionali italiani di cui all'art. 6 della legge, da Stati che assicurano la reciprocità, qualora la registrazione non sia già avvenuta in virtù del comma 7.

Art. 60.

1. Ciascuno atto di registrazione contiene l'oggetto della registrazione stessa e tutte le indicazioni, purché di carattere non riservato, ritenute necessarie per le esigenze di applicazione della legge e del presente decreto, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, con particolare riferimento a quello nei confronti degli Stati che assicurano la reciprocità, nonché per le esigenze di informazione dei nazionali italiani interessati.

2. La consultazione del registro da parte degli interessati è effettuata con le modalità che saranno rese note dal direttore generale delle miniere del M.I.C.A.

3. Copie dei singoli atti di registrazione, autenticate dal direttore amministrativo responsabile o dal segretario tecnico del registro, possono essere affidati agli interessati per il periodo di tempo necessario alla eventuale riproduzione.

4. Copia autentica di ciascun atto di registrazione è trasmessa alle amministrazioni dello Stato interessate.

5. Sulla base degli atti di registrazione relativi alla prima parte del registro, il Ministero degli affari esteri provvede, ove necessario, a fornire le pertinenti informazioni agli Stati che assicurano la reciprocità, nell'osservanza degli obblighi internazionali assunti in proposito dall'Italia.

Art. 61.

1. I nazionali italiani di cui agli articoli 5, comma 1, e 6 della legge sono tenuti a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, istanza in carta legale intesa ad ottenere la registrazione delle eventuali domande di permesso di esplorazione o di coltivazione presentate a Stati che assicurano la reciprocità, come previsto al punto *b)* dell'art. 18 della legge.

2. L'istanza deve contenere una descrizione sintetica degli elementi fondamentali relativi al permesso richiesto e deve essere corredata dalla documentazione presentata allo Stato sotto la cui giurisdizione il permesso è stato richiesto.

3. L'istanza, completa degli allegati, è presentata al M.I.C.A. in triplice copia.

4. Copia dell'istanza deve inoltre essere trasmessa dall'interessato al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente.

5. Per quanto concerne il trattamento riservato delle informazioni trasmesse si applica l'art. 12.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

NOTE AL REGOLAMENTO

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 50:

Il testo degli articoli 48 e 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è il seguente:

«Art. 48. — Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero per la educazione nazionale».

«Art. 49. — Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

Allo scopritore è corrisposto dal Ministero, in denaro o mediante rilascio in una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministero, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministero, il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa».

88G0205

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della corte di appello di Napoli n. 594/88, in data 11 giugno 1988, dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Napoli nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Corte di appello di Napoli:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Tribunale di Napoli:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Tribunale per i minorenni di Napoli:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 maggio 1988.

Tribunale di sorveglianza di Napoli:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Napoli:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Acerra:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Afragola:

giorni 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 26 maggio 1988.

Pretura di Capri:

giorni 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 maggio 1988.

Pretura di Casoria:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Frattamaggiore:

giorno 2 maggio 1988.

Pretura di Marano di Napoli:

giorni 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Marigliano:

giorni 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Nola:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Ottaviano:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24 maggio 1988.

Pretura di Pomigliano d'Arco:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Pompei:

giorni 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Portici:

giorni 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Pozzuoli:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Procida:

giorno 7 maggio 1988.

Pretura di S. Anastasia:

giorni 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Torre Annunziata:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Torre del Greco:

giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 25 maggio 1988.

Tribunale di Ariano Irpino:

giorni 3, 4, 6, 11, 13, 18 maggio 1988.

Pretura di Ariano Irpino:

giorno 4 maggio 1988.

Pretura di Grottaminarda:

giorno 25 maggio 1988.

Pretura di Mirabella Eclano:

giorni 5, 7, 12 maggio 1988.

Pretura di Cervinara:

giorni 11, 12, 13, 14 maggio 1988.

Pretura di Lauro:

giorni 3, 24 maggio 1988.

Tribunale di Benevento:

giorni 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Airola:

giorno 24 maggio 1988.

Pretura di Benevento:

giorni 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Colle Sannita:

giorno 24 maggio 1988.

Pretura di Montesarchio:

giorni 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Morcone:

giorni 23, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Sant'Agata dei Goti:

giorni 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di San Giorgio del Sannio:

giorni 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Vitulano:

giorni 7, 14, 24, 25, 26 maggio 1988.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:

giorno 14 maggio 1988.

Pretura di Aversa:

giorni 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Arienzo:

giorno 14 maggio 1988.

Pretura di Capriati a Volturno:

giorno 13 maggio 1988.

Pretura di Capua:

giorno 13 maggio 1988.

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi:

giorni 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Calabritto:

giorni 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Calitri:

giorni 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Frigento:

giorni 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 19, 25 maggio 1988.

Pretura di Lacedonia:

giorni 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25 maggio 1988.

Pretura di Montella:

giorni 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Sant'Angelo dei Lombardi:

giorni 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 maggio 1988.

Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere:

giorni 2, 3, 13 maggio 1988.

Roma, addì 13 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2599

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 maggio 1988.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in euroscudi con godimento 26 maggio 1986, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 maggio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 623007/66-AU-111 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 maggio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 6,90%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 maggio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di aprile precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato he occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 26 maggio 1988 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 426179/66-AU-111 del 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 aprile 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di aprile di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 22 aprile 1988, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 maggio 1986 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 maggio 1988, è di 726.900.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di aprile 1988, è di L. 1.540,68 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 623007/66-AU-111 del 10 maggio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 726.900.000 ECU) dei CTE ottennali 6,90% con godimento 26 maggio 1986, ammonta a L. 77.274.500.150, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 maggio 1988.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1988
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 269

88A2530

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 maggio 1988.

Schemi del quinto e sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908 con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio n. 9036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visto il regio decreto 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1934, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione del quarto elenco suppletivo è in corso di perfezionamento;

Visti gli schemi di quinto e sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia, compilati a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - Sezione operativa di Lucca, schemi che sostituiscono gli altri la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 31 maggio 1979, n. 498/76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979, non ha avuto corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione degli schemi di quinto e sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Lucca, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1988

Il Ministro: FERRI

SCHEMA DEL QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Num. d'ordine	Ditta proprietaria e numero dei pozzi	Località	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Bertozzi Licio, un pozzo	Carabiniera	Pietrasanta	Tutta la portata	
2	Bracchi Raffaello, un pozzo . . .	Corvaia	Seravezza	Id.	
3	Bacci Luigi, un pozzo.	Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
4	Bacci Marino, un pozzo	Torraccia	Id.	Id.	
5	Coppedè Cassio, un pozzo	Montiscendi - Strettoia	Id.	Id.	
6	Coppedè Gaudenzio, un pozzo. .	Via Romana - Strettoia	Id.	Id.	
7	Davini Romano, un pozzo	Ponterosso	Id.	Id.	
8	De Martin Antonio - Italmarble, un pozzo	Via Ghiara - Pontestrada	Id.	Id.	
9	Cardini Ivano, un pozzo	Ponterosso	Seravezza	Id.	
10	Fabbri Dario Alfredo, un pozzo.	V.le Apua, località Africa	Pietrasanta	Id.	
11	Fracassini Armando, un pozzo. .	Fossetto	Id.	Id.	
12	Francioni Lelio, un pozzo	Via Aurelia, località Motrone	Id.	Id.	
13	Guastini Avio, un pozzo	Fossetto	Id.	Id.	
14	Lazzerini Michele, un pozzo . . .	Id.	Id.	Id.	
15	Mutti Francesco, un pozzo. . . .	Via Ghiare	Id.	Id.	
16	Mandoli Gianfranco, un pozzo .	Fossetto	Id.	Id.	
17	Malausa Ferdinando, un pozzo .	Via Aurelia, località Pontenuovo	Id.	Id.	
18	Maremmani Cesare, un pozzo . .	Via provinciale, località Vallecchia	Id.	Id.	
19	Mei Bruno, un pozzo	Via Macchieri, località Ponterosso	Seravezza	Id.	
20	Navari Silvestro, un pozzo	Via Bugneta, località Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
21	Navari Dario, un pozzo	Pontestrada	Id.	Id.	
22	Pesetti Aldo e Alvaro, un pozzo	Fossetto	Id.	Id.	
23	Putuelli Oscar, un pozzo	Via Aurelia, località Pontenuovo	Id.	Id.	
24	Parmigiani Rodolfo, un pozzo . .	Id.	Id.	Id.	
25	Pescatori M. Grazia, un pozzo .	Via Provinciale Querceta	Seravezza	Id.	
26	Rebecchi Ferruccio e Orzali Cesarina, un pozzo	Mordure - Querceta	Id.	Id.	
27	Raffo Giovanni, un pozzo	Via Aurelia, località Stazione	Pietrasanta	Id.	
28	Smep di Neri Alessandro, un pozzo	Ponte - Foggi	Id.	Id.	
29	Segheria alta Versilia, un pozzo .	Centrale - Corvaia	Seravezza	Id.	
30	Silvestri Enzo, un pozzo	Ceragiola	Id.	Id.	
31	Tartarelli Giovanni, un pozzo . .	Fossetto	Pietrasanta	Id.	
32	Toti Tito, un pozzo	Cascine - Pozzi	Seravezza	Id.	
33	Varia Filippo «Italbeton», tre pozzi	Via Aurelia, località Motrone	Pietrasanta	Id.	

Num. d'ordine	Ditta proprietaria e numero di pozzi	Località	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
34	Vecoli Luigi, un pozzo	Via Aurelia, Ponte-nuovo	Pietrasanta	Tutta la portata	
35	Volterrani Tommaso, un pozzo .	Id.	Id.	Id.	
36	Comune di Camaiore, tre pozzi .	Tencri	Id.	Id.	
37	Comune di Camaiore	Carignani	Camaiore	Id.	
38	Gemignani Angelo e Bracchi Sabina, un pozzo	Pignana	Mascarosa	Id.	
39	S.p.a. Montecatini Edison, due pozzi	Via Pisana	Pietrasanta	Id.	
40	Magnani Gianni, due pozzi. . . .	Piano di Mommio	Mascarosa	Id.	
41	Martinelli Rodolfo e Paccagnini Agostino, un pozzo	Pignana	Id.	Id.	
42	Agraria Morelli C.D., un pozzo.	Vignola - S. Macario	Lucca	Id.	
43	Cardella Mario, un pozzo	S. Pietro a Vico	Id.	Id.	
44	Balagi Pietro e Lucchesi Egilde Iolanda, un pozzo	Socciglia	Borgo a Mozzano	Id.	
45	Cartiera Stima S.p.a., due pozzi	Le Muline - Marlia	Capannori	Id.	
46	Soc. Italiana per il gas - Torino, quattro pozzi	S. Concordio contrada	Lucca	Id.	
47	Francesconi Lola e Morfini Franca, un pozzo	Cartiera Francesconi, S. Pietro a Vico	Id.	Id.	
48	Giovannelli dott. Fabio, tre pozzi	Fontana Nuova - Gragnano	Capannori	Id.	
49	Soc. O.F.I.C. S.p.a., due pozzi. .	Sibolla	Altopascio	Id.	
50	Soc. O.F.I.C. S.p.a., due pozzi. .	Cerbaia	Id.	Id.	
51	S.r.l. F.lli Giambastiani, un pozzo	Via Brennero, 6 - Ponte a Moriano	Lucca	Id.	
52	S.n.c. Carta Europa, due pozzi .	Spadoni - Marlia	Capannori	Id.	
53	Cardella Pasquale, due pozzi. . .	S. Martino - Marlia	Id.	Id.	
54	Cardella Pasquale e Cardella Giovan Bernardo, due pozzi	Ricci - Marlia	Id.	Id.	
55	Giannelli Sirio, due pozzi.	Via Trento, 41 - Pozzi	Seravezza	Id.	
56	D'Ippolito Carlo già pres. soc. Pandolfini, un pozzo	Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
57	Comune di Montecarlo, un pozzo	Località Luciani, pozzo n. 2	Montecarlo	Id.	
58	Comune di Montecarlo, un pozzo	Località Luciani, pozzo n. 3	Id.	Id.	
59	Cartiera Madiba S.n.c., un pozzo	Località Ciuffi - Marlia	Capannori	Id.	
60	Ca.M. dei F.lli Quilici S.n.c., due pozzi	Alle Moline - Marlia	Id.	Id.	
61	Cartiere del Serchio S.p.a., cinque pozzi	Via Ceppo di Melo - Marlia	Id.	Id.	
62	Montecatini Edison S.p.a., due pozzi	S. Rocchino	Massarosa	Id.	
63	C.B. Cecchini S.p.a., tre pozzi. .	Via delle Ville S. Marco	Lucca	Id.	
64	Industria plastici cartoni e affini I.P.C.A. di Monti Severino e C. S.n.c., un pozzo	Via Carignoni - Pianate	Altopascio	Id.	
65	Comune di Altopascio, due pozzi	Rifoglieto	Id.	Id.	
66	Barberi Pietro, un pozzo	Madonnina	Seravezza	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
FERRI

SCHEMA DEL SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Sorgente «La Martinatica»	Torrente Baccatoio	Pietrasanta	Tutto il suo corso	
2	Sorgente «Polla di Terme»	Torrente Pizzorna	Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano	Id.	
3	Sorgente Botronchio.	Torrente Turrite di Gragliana	Stazzema	Id.	

Num. d'ordine	Ditta proprietaria e numero dei pozzi	Località	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
4	Comune di Altopascio, due pozzi	Tazzera	Altopascio	Tutta la portata	
5	Comune di Pescia, tre pozzi . . .	Pollino	Porcari	Id.	
6	Soc. An. Lucchese - Industria filati S.A.L.I.F., due pozzi	Acquacalda	Lucca	Id.	
7	F.lli Pardini S.p.a., quattro pozzi	Molino Pardini	Id.	Id.	
8	Puccetti Ezio e Papini Marianna, un pozzo	Padulette	Montecarlo	Id.	
9	Pasquini Tarcisio e F.lli, tre pozzi	Ciarpi	Porcari	Id.	
10	Cardella Pasquale e Giovan Bernardo, un pozzo	Fossa Nera e C.te Manetti	Porcari	Id.	
11	Domenici Luigi, Del Bianco Luisa e Lia, due pozzi	Via Vecchia Pesciatina	Capannori	Id.	
12	Ingradoli Giulio, Sbrana Guido, Anna Maria e Marco, un pozzo	Via Comunale Viaccio	Lucca	Id.	
13	Cartiera Fenili S.n.c., due pozzi .	Coselli	Capannori	Id.	
14	Onduline Italia S.p.a., due pozzi.	Cerbaia	Altopascio	Id.	
15	Cover S.r.l., quattro pozzi	Id.	Id.	Id.	
16	Soc. azionaria lavatura pettinatura industriale Toscana - S.A.L. P.T.T., un pozzo	Carrara	Porcari	Id.	
17	Cartiera S. Giusto, tre pozzi. . .	Padule	Porcari, via Fossa Nuova	Id.	
18	Ferretti Sergio Soc. ital. onix, un pozzo	Madonnina	Seravezza	Id.	
19	Segheria alta Versilia, un pozzo .	Centrale Corvaia	Seravezza	Id.	
20	Lari Alba, un pozzo.	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
21	Gherarducci Giovanni e Valpiani Ida, un pozzo	Baccatoio	Id.	Id.	
22	Soc. Henraux, due pozzi	Querceta	Seravezza	Id.	
23	S.r.l. Cerpelli, un pozzo.	Id.	Id.	Id.	
24	Giannini Leo e Felice - Soc. Lux marmi, un pozzo	Ripa	Id.	Id.	
25	I.M.I. - Industria manufatti Ideal, due pozzi	Baccatoio	Pietrasanta	Id.	
26	Comune di Camaiore, un pozzo.	Fonte alla Gora	Camaiore	Id.	
27	Comune di Viareggio, un pozzo.	Bottaccio	Massarosa	Id.	
28	Tognetti Gianfranco, un pozzo .	Ceragiola	Seravezza	Id.	

Num. d'ordine 1	Ditta proprietaria e numero dei pozzi 2	Località 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
29	Cavadini Piera, un pozzo.	Le Ghiare	Pietrasanta	Tutta la portata	
30	Ciambriello Maria, un pozzo. . .	Ponterosso	Id.	Id.	
31	Balduini Bruno, un pozzo	Pontenuovo	Id.	Id.	
32	Comune di Forte dei Marmi, un pozzo	Cugnia	Id.	Id.	
33	Landi Dionisio, un pozzo.	Pozzi	Seravezza	Id.	
34	Lombardi Roberto, un pozzo . .	Id.	Id.	Id.	
35	Ma.Pa. di Palagi Francesco, un pozzo	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
36	Floricoltura S. Maria dei F.lli Lorenzi, un pozzo	Baccatoio	Id.	Id.	
37	Soc. Cartiera di Viareggio di Liberati Pier Giorgio, un pozzo	Cavallini	Camaiore	Id.	
38	Soc. Cartiera della Versilia, un pozzo	Id.	Id.	Id.	
39	Binelli Emilio, un pozzo	Cafaggio	Seravezza	Id.	
40	Salvatori Ugo, erede di Salvatori Carlo, un pozzo	Corvaia	Id.	Id.	
41	Giannotti Aristide, un pozzo. . .	Via Padule	Pietrasanta	Id.	
42	Falconi Bruno, un pozzo	Ponterosso	Seravezza	Id.	
43	L.M.G. di Bacci e C., un pozzo	Bugneta	Pietrasanta	Id.	
44	A.G.I.P. Livorno, un pozzo . . .	Ponterosso	Id.	Id.	
45	Innocenti e Rosati, un pozzo . .	Centoquindici	Id.	Id.	
46	Landi Felice, un pozzo	Pozzo	Seravezza	Id.	
47	Angeli Giovanni, un pozzo. . . .	Crociale	Pietrasanta	Id.	
48	Fruzzetti Piero, un pozzo.	Mecellarino	Massarosa	Id.	
49	Ceragioli Giuliano, un pozzo. . .	Via Comparini	Viareggio	Id.	
50	Larini Luciano - Soc. tosco pesce, tre pozzi	Strada statale Aurelia sud	Viareggio	Id.	
51	Galeotti Garden Marchet, un pozzo	Biccio	Id.	Id.	
52	Biancalana Dino, un pozzo. . . .	Via Comparini	Id.	Id.	
53	Pieretti Giulio, due pozzi	Ponte di Sasso	Camaiore	Id.	
54	Micheloni Paolo Soc. Halambra pesca, un pozzo	Montramito	Massarosa	Id.	
55	Montedison Marmi, tre pozzi . .	S. Rocchino	Viareggio	Id.	
56	Cordificio di M. Pardini, un pozzo	Via Fonda	Camaiore	Id.	
57	Fabbrica alluminio di O. Pardini, un pozzo	Via Sterpi	Id.	Id.	
58	Fornace Dati, un pozzo.	Via Terrapezzina	Id.	Id.	
59	Officina F.lli Dati, un pozzo. . .	Via XX Settembre	Id.	Id.	
60	Autofficina Orvam, un pozzo . .	Capezzano	Id.	Id.	
61	Baldacchini Alvaro, un pozzo . .	Teneri	Id.	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
FERRI

88A2468

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 7 maggio 1988.

Inserimento dell'Università cattolica del Sacro Cuore fra le sedi di esami di Stato di abilitazione alla professione di odontoiatra per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'ordinanza ministeriale in data 27 settembre 1985 con la quale, in conformità al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore era stata a suo tempo inclusa fra le sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;

Veduta la rettorale in data 7 ottobre 1985 con la quale il rettore del predetto Ateneo ebbe a comunicare che il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, attivato nell'anno accademico 1983-84, avrebbe raggiunto il quinto anno di corso solo nell'anno accademico 1987-88;

Veduta la documentata istanza in data 7 marzo 1988 con la quale il rettore dello stesso Ateneo ha ora chiesto che vengano indetti dalla prossima sessione di novembre 1988 gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra presso l'Università cattolica del Sacro Cuore;

Veduta l'ordinanza ministeriale in data 15 dicembre 1987 con la quale sono stati indetti per i mesi di aprile e novembre 1988 gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Considerata l'opportunità di accogliere l'istanza del predetto Ateneo procedendo all'integrazione della tabella delle sedi di esami di abilitazione alla professione di odontoiatra allegata alla predetta ordinanza ministeriale in data 15 dicembre 1987;

Ordina:

Articolo unico

La tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra che si svolgeranno nella sessione di novembre 1988 allegata alla ordinanza ministeriale in data 15 dicembre 1988 è integrata nel senso che fra le sedi di esami è inserita anche l'Università cattolica del Sacro Cuore.

Roma, addì 7 maggio 1988

Il Ministro: GALLONI

88A2537

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile

La Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 1° giugno 1988, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati Folena, Zangheri, Nappi, Bevilacqua, Orlandi, Alborghetti, Bianchi Beretta, Borghini, Boselli, Fagni, Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Garavini, Geremicca, Lodi Faustini Fustini, Macciotta, Minucci, Montecchi, Montessoro, Pinto, Sanna, Testa Enrico, Violante, Barbera:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del regolamento della Camera dei deputati, una commissione di inchiesta sulla condizione giovanile.

2. La commissione è costituita da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari ed assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La commissione elegge il presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

4. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.

1. La commissione deve ultimare i propri lavori entro un anno dall'insediamento, presentando alla Camera una relazione sui risultati delle indagini di cui all'articolo 3, nonché sulle proposte di cui all'articolo 4.

2. In ogni caso la commissione, entro il primo semestre di attività, dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto e sui risultati acquisiti.

Art. 3.

1. La commissione accerta le cause generali e le specifiche motivazioni di disagio sociale e culturale relativamente alla condizione giovanile.

2. L'inchiesta dovrà privilegiare i seguenti aspetti:

a) i giovani e la famiglia, anche in relazione al processo formativo ed educativo;

b) i giovani e la scuola: le dimensioni dell'evasione dall'obbligo scolastico; la selezione operata nella scuola dell'obbligo nonché negli istituti di istruzione secondaria superiore; i dati relativi alla frequenza degli istituti di istruzione secondaria superiore; la partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola; la condizione degli studenti universitari;

c) i giovani e il lavoro: le dimensioni, le cause e le caratteristiche della disoccupazione giovanile; il cosiddetto «lavoro nero» e la tutela della sicurezza nonché dei diritti dei giovani lavoratori; le condizioni di lavoro degli apprendisti e dei giovani in contratto di «formazione-lavoro»; la cooperazione giovanile; gli interventi delle amministrazioni pubbliche — statali, regionali e locali — per la promozione dell'occupazione giovanile; il bilancio delle esperienze avviate con la legge 1° giugno 1977, n. 285; la partecipazione sindacale dei giovani lavoratori; le distorsioni e i condizionamenti in violazione del principio della pari dignità e della pari opportunità dei giovani nei confronti dell'accesso al lavoro;

d) i giovani, la salute e lo sport: dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, all'informazione ed educazione sanitaria, alla spedalizzazione, alle tossicodipendenze, all'etilismo ed al tabagismo tra i giovani, agli infortuni domestici e dati relativi alla pratica sportiva dei giovani;

e) i giovani e le tossicodipendenze: dati relativi all'informazione ed all'operatività degli strumenti educativi, pubblici e privati, finalizzati al problema delle tossicodipendenze tra i giovani; dati relativi alla diffusione del fenomeno tra i giovani; proposte ed aspettative dei giovani sul problema delle tossicodipendenze;

f) i giovani e la sessualità: dati relativi all'informazione ed all'educazione sessuale, alle pratiche contraccettive, alla frequenza di consultori pubblici o privati, all'interruzione volontaria della gravidanza, al grave problema del genitore singolo, con particolare riguardo alle ragazze madri, in relazione alle varie forme di sostegno loro rivolte dalle strutture pubbliche e private;

g) i giovani e la cultura: dati relativi ad attività culturali extrascolastiche promosse da enti pubblici o privati e dirette esclusivamente o prevalentemente alla fruizione di un pubblico giovanile; dati relativi alla diffusione di pubblicazioni specializzate per giovani, alla diffusione tra i giovani di quotidiani, periodici e libri, alla partecipazione dei giovani a spettacoli teatrali, cinematografici o di altro genere; dati relativi agli scambi culturali con l'estero;

h) i giovani e l'associazionismo: dati relativi all'associazionismo giovanile, politico, culturale, religioso, sportivo, di impegno sociale e di volontariato; le difficoltà e i problemi specifici dell'associazionismo giovanile;

i) i giovani e la giustizia: dati relativi all'attività degli organi di giustizia minorile; le condizioni dei giovani detenuti, condannati ed in attesa di giudizio, e sottoposti a misure di sicurezza; le condizioni dei giovani — imputati, parti lese o testimoni — nel corso del processo; il problema dei maltrattamenti in famiglia; la violenza sessuale e i giovani; i fenomeni di sfruttamento e di violenza sui giovani perpetrati tramite la pornografia;

l) i giovani e gli obblighi di leva: le condizioni di vita e di lavoro dei giovani in servizio militare di leva, con particolare riferimento alla attuazione della legge 24 dicembre 1986, n. 958; le condizioni di vita e di lavoro dei giovani in servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

m) i giovani e le istituzioni: l'attività degli assessorati per la condizione giovanile e di analoghi organismi istituiti in ambito regionale o locale per la promozione di politiche rivolte ai problemi della gioventù; il numero e la qualità di strutture pubbliche di supporto all'associazionismo giovanile anche in relazione alla presenza di strutture pubbliche inutilizzate;

n) i giovani e il rapporto paritario tra la condizione maschile e la condizione femminile: dati relativi alle condizioni di disparità quali ancora sussistenti;

o) i giovani e la religione.

Art. 4.

1. La commissione suggerisce al Parlamento le iniziative legislative ordinarie e costituzionali che, in conseguenza delle indagini svolte, risultino idonee ad assicurare una più adeguata tutela dei diritti e degli interessi dei giovani nello spirito degli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 della Costituzione.

2. La commissione può altresì suggerire alle amministrazioni pubbliche l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Art. 5.

1. La commissione procede alle indagini di sua competenza con i poteri ed i limiti di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Art. 6.

1. Al fine di utilizzare al meglio il patrimonio di dati e di indicazioni raccolti con l'inchiesta, è istituito un osservatorio con il compito di aggiornarne periodicamente i risultati.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Il Presidente: IOTTI

88A2522

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, recante: «Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, prevista in data odierna, è differita al giorno 22 giugno 1988.

88A2542

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rieti

Con decreto 24 maggio 1988 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 7 e 36 dello statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

88A2574

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Imola

Con decreto 24 maggio 1988 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 8, 9, 14, 26 e 27 dello statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola.

88A2573

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Novara

Con decreto ministeriale n. 519 in data 1° giugno 1988 la strada provinciale «di Valle Cannobina» viene classificata statale assumendo la denominazione di s.s. n. 631 «di Valle Cannobina» e i seguenti capisaldi di itinerario: «innesto s.s. n. 34 a Cannobio - innesto s.s. n. 337 a Malesco» con un'estesa di km 25 + 530.

88A2541

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità o avversità atmosferiche verificatesi nelle regioni Puglia, Lombardia, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 4 giugno 1988, n. 621-F

REGIONE PUGLIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali:

Brindisi: gelate del 18 aprile 1988 nel territorio dei comuni di Erchie, Brindisi, Mesagne, San Vito dei Normanni, Latiano, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Oria, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco, Torre Santa Susanna, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, Ceglie Messapico e Cisternino.

Lecce: gelate dei giorni 16, 17 e 18 aprile 1988 nel territorio dei comuni di Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Neviano, Seclì, Sogliano, Soleto, Cannole, Castrignano dei G., Corigliano, Cursi, Giuggianello, Maglie, Minervino, Muro, Otranto, Poggiardo, Arnesano, Campi, Carmiano, Guagnano, Monteroni, Novoli, Salice, Squinzano, Trepuzzi, Veglie, Acquarica, Casarano, Presicce, Ruffano, Supersano, Taurisano, Ugento, Caprarica, Carpignano, Castri, Melendugno, Sternatia, Vernole, Zollino, Alliste, Melissano, Matino, Parabita, Alezio, Tuglie, Taviano, Racale, Sannicola, Gallipoli, Andrano, Miggiano, Montesano, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase, Copertino, Leverano, Nardò, Portocesareo, Cavallino, Lequile, S. Donato, S. Cesario, S. Pietro in L., Sanarica, Uggiano, Scorrano, S. Cesarea Terme, Melpignano, S. Cassiano, Palmariggi, Nociglia, Botrugno, Giurdignano, Bagnolo.

Taranto: gelate dei giorni 17 e 18 aprile 1988 nel territorio dei comuni di Avetrana, Castellaneta, Faggiano, Leporano, Laterza, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagianello, Pulsano, San Marzano di San Giuseppe, San Giorgio Jonico, Sava, Taranto, Torricella, Carosino, Crispiano, Fragagnano, Grottaglie, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagiano e Roccaforzata.

Decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 622-F

REGIONE LOMBARDIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e alle opere di bonifica:

Pavia: nubifragio con grandine e forte vento dei giorni 23 settembre e 12, 13 e 14 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Cozzo, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Castelnovetto, Langosco, Nicorvo, Ceretto Lomellina e Palestro.

Varese: forti precipitazioni piovose dei giorni 4, 5 e 6 aprile 1988 nel territorio dei comuni di Maccagno, Veddasca, Montegrino Valtravaglia e Dumenza, limitatamente alle opere di bonifica.

Decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 623-F

REGIONE TOSCANA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle infrastrutture aziendali:

Lucca: piogge intense dei giorni 9 e 10 luglio e 10-11 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Capannori, Lucca, Pescaglia e Villa Basilica.

Decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 624-F

REGIONE CALABRIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole:

Catanzaro: siccità dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 nel territorio dei comuni di Carfizzi, Castelsilano, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Umbriatico, Verzino, Cortale, Crotone.

Decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 625-F

REGIONE SICILIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali:

Ragusa:

tromba d'aria e venti impetuosi del 26 novembre 1987 e 30 gennaio 1988 nel territorio dei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina, Acate, Vittoria e Chiaramonte Gulfi;

siccità dell'autunno 1987 nel territorio provinciale.

Decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 626-F

REGIONE SARDEGNA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole:

Cagliari: siccità del periodo settembre-dicembre 1987 nel territorio dei comuni di Armungia, Ballao, Burcei, Castiadas, Dolianova, Goni, Maracalagonis, Muravera, Quartu S. Elena, Quartucciu, S. Andrea Frius, S. Nicolò Gerrei, S. Vito, Serdiana, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, S. Basilio, Sinnai, Villaputzu, Villasalto, Villasimius.

Nuoro: siccità del periodo settembre-dicembre 1987 nel territorio dei comuni di Orroli, Nurri, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seuolo, Villanovatulo, Gadoni, Aritzo, Belvì, Tonara, Desulo, Seui, Ussassai, Perdasdefogu, Ulassai, Tertenia, Barisardo, Gairo, Osini, Jerzu, Villagrande Strisaili, Arzana, Lanusei, Loceri, Elini, Ilbono, Cardedu, Tortolì, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei, Baunei, Girasole, Borgali, Onani, Lula, Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Siniscola, Posada, Lodè, Torpè, Badoni, S. Teodoro, Nuoro, Oliena e Orune.

Sassari: siccità del periodo settembre-dicembre 1987 nel territorio dei comuni di Arzachena, Golfo Aranci, Olbia, Telti, Monti, Loiri e Budduso.

Le regioni Puglia, Lombardia, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A2543

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1988, registro n. 7 Difesa, foglio n. 90, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Staroccia Aurelio, nato il 25 gennaio 1920 a Gallicano nel Lazio. — Giovane carabiniere, fedele alle leggi dell'onore, subito dopo l'armistizio rifiutava ogni collaborazione con i tedeschi e si allontanava dal proprio reparto per aderire al movimento clandestino nel quale emergeva per iniziativa, slancio e ardimento. Durante un violento attacco contro un presidio tedesco ove erano tenuti prigionieri dei connazionali, primo fra i primi si slanciava audacemente all'assalto, ma in prossimità della posizione nemica veniva stroncato dallo scoppio di una bomba a mano tedesca. Oramai morente, ma pienamente cosciente del suo sublime sacrificio, invitava i compagni a portare a termine l'azione, rammaricandosi di dover desistere dalla lotta. Fulgido esempio dell'imperitura tradizione dell'eroismo italiano. — Belsh (Albania) 28 maggio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1988, registro n. 7 Difesa, foglio n. 89, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Maurelli Mauro, nato il 22 marzo 1922 a Roma. — Valoroso partigiano di ardente fede patriottica si distingueva nella lotta contro l'invasore partecipando a molteplici azioni di sabotaggio che infliggevano all'oppressore notevoli perdite in uomini e in materiali. Ferito in uno scontro a fuoco, a seguito della reazione nemica, persisteva nell'impari lotta fino al vittorioso epilogo dell'impresa. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Croce

Fazzari Nicodemo, nato il 23 giugno 1921 a Mammola (Reggio Calabria). — Valoroso partigiano, partecipava sin dall'inizio alla lotta contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per indomito coraggio. Nel corso del lungo e duro ciclo operativo realizzava numerose azioni di sabotaggio che procuravano all'avversario notevoli perdite in uomini e in materiali. — Val di Susa, 10 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1988, registro n. 7 Difesa, foglio n. 88, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci

Finocchiaro Giuseppe, nato il 21 marzo 1923 ad Acireale (Catania). — Capo arma di mitragliatrice pesante si portava in zona scoperta e intensamente battuta da fuoco nemico sostenendo, con sprezzo del pericolo, l'attacco di una grossa pattuglia avversaria obbligandola, dopo aspra lotta, a ripiegare. — Prato del Rio, 18 novembre 1944.

Saggin Mario, nato l'8 dicembre 1895 a Padova. — Ardente patriota, fin dai primi giorni della lotta partigiana prodigò le sue migliori energie per la costituzione nella sua zona del C.L.N. regionale. Assertore ed animatore del movimento cospirativo, propagandista di fede, nonostante le persecuzioni estese anche alla propria famiglia, continuò con coraggio indomito la lotta contro il nemico invasore. Nell'aprile 1945, divenuto presidente del C.L.N. provinciale di Padova, partecipò all'insurrezione armata della città a fianco delle forze partigiane dimostrando valore e sprezzo del pericolo. — Padova, 1° ottobre 1943-1° maggio 1945.

88A2518

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1955 concernente il conferimento di ricompensa al valor militare per attività partigiana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1988, registro n. 16 Difesa, foglio n. 206, è stata disposta la seguente rettifica:

il decreto presidenziale 31 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 139, e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito 1957, dispensa n. 18, foglio n. 1445, relativo alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare «alla memoria» in favore di Noli Alice, viene rettificato nella parte relativa ai dati anagrafici, come segue: da «Noli Alice fu Francesco Giuseppe e di Rebora Maria da Campomorone, classe 1906», a «Noli Felicita Agostina, nata il 21 novembre 1906 a Campomorone».

88A2519

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1983 recante autorizzazione alla società «Fiduciaria S. Tommaso S.r.l.», in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 6 giugno 1988, il decreto interministeriale 15 dicembre 1983 con il quale la società «Fiduciaria S. Tommaso S.r.l.», con sede in Verona, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Fiduciaria Gruppo 2000 S.p.a» ed alla sede trasferita a Bologna ed all'autorizzazione limitata alla sola attività fiduciaria.

88A2524

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1988, n. 7555/R, concernente la revoca, su rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali per uso veterinario. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 1988).

Il titolo del comunicato relativo al decreto citato in epigrafe riportato nel sommario e alla pag. 16 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* deve essere rettificato nel senso che dove è scritto: «Revoca, su rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali per uso veterinario», leggasi: «Revoca, su rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali per *uso umano* e uso veterinario»; inoltre al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 7555/R in data 15 marzo 1988 sono state revocate, su rinuncia dalle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, limitatamente alle preparazioni o confezioni di seguito indicate», leggasi: «Con decreto ministeriale n. 7555/R in data 15 marzo 1988 sono state revocate, su rinuncia dalle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali per *uso umano* e uso veterinario sottoelencate, limitatamente alle preparazioni o confezioni di seguito indicate».

Dal comunicato succitato deve altresì intendersi espunta la specialità medicinale per uso veterinario denominata «Dioxalin» flacone da g 1000, indicata al punto 3 del comunicato stesso, non oggetto di rinuncia da parte della ditta A.T.I. - Azienda terapeutica italiana, con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via 1 Maggio, 18/1, codice fiscale 00416510287.

Detta specialità medicinale resta pertanto registrata al n. 22611 a nome della suddetta ditta A.T.I.

88A2527

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988, concernente: «Ripartizione del fondo di lire 425 miliardi per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1988).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che ove è scritto: «Ripartizione del fondo di lire 425 miliardi per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti», leggasi: «Ripartizione del fondo di lire 425 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani».

88A2529

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 6 maggio 1988, concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli ulteriori interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1988).

Nella deliberazione citata in epigrafe della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, vengono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 19, al punto 28, prima riga, dove è scritto: «... Istituto *Farmacologico* ...», leggasi: «... Istituto *Farmacobiologico* ...»;
alla pag. 21, punto 39, prima riga, dove è scritto: «... *Agrate Brianza (Milano)* ...», leggasi: «... *Catania* ...»;
alla pag. 25, art. 2, prima riga, dove è scritto: «... ammessi agli *ulteriori* interventi ...», leggasi: «... *Ammessi agli interventi* ...»;
alla pag. 25, art. 2, punto 2), prima riga, dove è scritto: «... classificata *piccola* impresa ...», leggasi: «... classificata *grande* impresa ...».

88A2528

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881390) L. 800